



COMUNE DI SAN CLEMENTE
PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Mazzini n.12 - CAP 47832 - Tel. 0541/862411
<http://www.sanclemente.it>



**BANDO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE
DI GRADUATORIA FINALIZZATA
ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA**

(L.R. n.24/2001 e ss.mm. ii. - Regolamento Comunale approvato con atto di C.C. n. 40 del 26/09/2022 – Delibere assemblea legislativa regionale nr.15 del 9/6/2015, nr. 154 del 6/6/2018 n. 12898 del 07/07/2021).

Ai sensi e per gli effetti dei seguenti atti:

- Legge Regionale 08/08/2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento comunale per la disciplina di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica e permanenza negli alloggi, approvato in ultimo con delibera di Consiglio Comunale n. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 26/09/2022;
- Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 137 del 01/04/2025 avente per oggetto "Approvazione Bando Pubblico per la formazione di graduatorie finalizzate all'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica";

viene indetto un bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi assoggettati all'Edilizia Residenziale Pubblica, ubicati nel territorio comunale di San Clemente.

Per la formulazione delle graduatorie viene pubblicato il presente bando, che prevede la presentazione delle domande **entro le ore 13,00 del giorno 30/04/2025** secondo le modalità in esso contenute. Fino all'approvazione della graduatoria relativa ad un nuovo bando generale, indetto di soli almeno ogni due anni, gli alloggi vengono assegnati sulla base della graduatoria/e vigente/i.

Si precisa che gli alloggi messi a bando sono assegnabili, ai sensi degli standard abitativi di legge, esplicitati all'art. 12 del regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

A seguito di quanto sopra, gli uffici comunali predisporranno, a seguito della presentazione delle domande, due separate graduatorie, una per gli appartamenti assegnabili a nuclei di massimo 2 componenti e l'altra per l'appartamento assegnabile a nuclei di massimo 4 componenti. L'inserimento nell'una o nell'altra graduatoria avverrà automaticamente (seguendo i limiti e gli obblighi degli standard abitativi sopra richiamati) a cura dell'ufficio, non potendo, i richiedenti, esprimere alcuna preferenza in tal senso.

1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Ribadendo la necessità del rispetto degli standard abitativi sopra indicati, in ottemperanza all'art. 15, comma 2, della citata L.R. 24/2001, le Delibere dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna nr. 15 del 9/6/2015 e nr. 154 del 6/6/2018 "Atto unico sull'edilizia residenziale pubblica", hanno definito i seguenti requisiti del nucleo avente diritto, per conseguire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica:

a) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente

Può presentare domanda il richiedente che sia:

a.1) cittadino italiano;

a.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

a.3) familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art.19, del D.lgs.6 febbraio 2007, n.30;

a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art.2, del D.lgs.19 novembre del 2007, n.251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);

a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

(Al fine della permanenza nell'alloggio ERP la condizione di cui alla lettera a.6) si ritiene soddisfatta qualora il soggetto regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, sia inserito in un percorso di politiche attive per il lavoro, attestato dai servizi competenti).

b) Residenza o sede dell'attività lavorativa:

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;

b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune di San Clemente, intendendosi comprovato tale requisito qualora:

- nel Comune di San Clemente si trova almeno una sede di lavoro e/o sede legale della/e impresa/e alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi, alla data di presentazione della domanda o ha conseguito almeno il 50% dell'ultimo reddito fiscalmente imponibile, certificato;

- nel Comune di San Clemente si trova almeno una sede legale della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente ed è stato fatturato almeno il 50% delle commesse di tutte le imprese individuali o partecipate del richiedente del richiedente degli ultimi 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;

- nel Comune di San Clemente è stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente degli ultimi dodici mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

Il soggetto che ha la residenza e la sede dell'attività lavorativa in due Comuni distinti può fare due domande di assegnazione di alloggio ERP, una nel Comune in cui risiede, l'altra nel Comune in cui svolge l'attività lavorativa.

E' richiesto a tutti i componenti il nucleo richiedente il possesso dei seguenti requisiti:

c) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

c.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio, ovunque ubicato ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M.5 luglio 1975. Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentate, restando nella facoltà del Comune disporre eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art.76 del D.P.R.n.445/2000. Il requisito dell'impossidenza sul territorio nazionale non trova applicazione nei confronti di coloro che risultano assegnatari alla data di pubblicazione della D.A.L.n.15 del 2015 sul BURERT, ai quali si continua ad applicare la scala provinciale. Il requisito della impossidenza di un alloggio ovunque ubicato trova applicazione nei confronti di coloro che conseguono l'assegnazione dell'alloggio erp in data successiva alla data di pubblicazione del presente atto sul BURERT, ivi compresi coloro che alla medesima data risultano già inseriti in una graduatoria comunale predisposta in applicazione della precedente disciplina regionale. Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP: la titolarità dei diritti sopra indicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio; la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%; il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art.560, comma 3, c.p.c.; il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza di cui alla Legge n. 76 del 20 maggio 2016, o della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

d) Assenza di precedenti assegnazioni

d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n.513/1977 o della Legge n.560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

e) Reddito del nucleo avente diritto (Reddito per l'accesso)

Il requisito del reddito si articola in 2 componenti: l'ISEE e il patrimonio mobiliare:

a) ISEE

Il Valore ISEE non deve essere superiore a 20.217,01 euro e valore del patrimonio mobiliare non superiore a 41.249,60 euro. I limiti ISEE per conservare il diritto alla permanenza negli alloggi sono determinati rispettivamente in euro 28.304,30 (ISEE) ed euro 57.749,44 (patrimonio mobiliare), giusto Atto del Dirigente RER Num. 4147 del 28/02/2025 .

- Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.
- Per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

La riduzione del 20% del valore Isee del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'Inps si applica anche ai nuclei con presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione (lettera f) della delibera della Giunta regionale n. 468/2007).

b) PATRIMONIO MOBILIARE

Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a 35.560,00 euro. Il valore del patrimonio mobiliare per la permanenza non deve essere superiore a 49.784,00. Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M.n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

c) Disposizioni generali e applicative

Al fine dell'accesso e della permanenza nell'ERP entrambi i valori, sia l'ISEE che il patrimonio mobiliare, vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei 2 limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio ERP o per determinare la decadenza per perdita del requisito del reddito. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M.n.159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M.159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

La L.R.n.24 del 2001 in relazione all'accesso e alla permanenza prevede che i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30, in merito al requisito relativo al reddito (art.24, comma 2). A tal fine la situazione reddituale e la permanenza dei requisiti di assegnazione sono accertate con cadenza annuale (art.33, comma 1).

I limiti per l'accesso relativi all'ISEE e al patrimonio mobiliare si applicano nei confronti di coloro che conseguono l'assegnazione dell'alloggio ERP in data successiva al 24 giugno 2016 (data di esecutività della D.G.R.n.894 del 13 giugno 2016), ivi compresi coloro che alla medesima data risultavano già inseriti in una graduatoria comunale predisposta in applicazione dei limiti di reddito previsti dalla precedente disciplina regionale.

I limiti per la permanenza relativi all'ISEE e al patrimonio mobiliare si applicano, in sede di accertamento periodico dei requisiti, anche nei confronti di coloro che alla data del 24 giugno 2016 risultavano già assegnatari di un alloggio ERP, fermo restando la possibilità per i Comuni di applicare le misure di mitigazione.

I limiti di reddito relativi all' ISEE e al patrimonio mobiliare sono aggiornati, ai sensi dell'art.15, comma 2, L.R.n.24/2001, dal dirigente del Servizio regionale competente per materia con cadenza triennale.

2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE – PUNTEGGIO

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere presentata in bollo (marca da bollo da euro 16,00), in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e compilata unicamente sul modulo predisposto dal Comune di San Clemente in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (prima porta a destra dell'entrata principale del Municipio), tutti i giorni, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e pubblicata sul sito internet del Comune di San Clemente;

Alla domanda, che deve essere compilata in ogni suo punto, dovrà essere allegata:

- a) attestazione I.S.E.E. resa dall'I.N.P.S. in corso di validità. In alternativa, è sufficiente indicare sulla domanda il numero di protocollo dell'I.N.P.S., indicando la data del rilascio e la di scadenza dell'attestazione I.S.E.E.

La compilazione e l'invio della domanda compilata valgono come autocertificazione, ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R.445/2000.

Per consulenza ed informazioni sulla compilazione della domanda il richiedente può rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali (tel. 0541/862421/25), presso la Sede Comunale, nei giorni di **martedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30**.

Nei predetti moduli di domanda è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza. Infatti il questionario è formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dal Regolamento Comunale approvato con atto C.C. 40 del 26/09/2022 e riguarda le condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dal Regolamento stesso.

Con la sottoscrizione, il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti, come previsto nel presente bando.

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che **sui dati saranno effettuati controlli** ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; nel caso di assegnazione di alloggio potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il richiedente è informato che il trattamento dei suoi dati personali, ivi compresa l'archiviazione e conservazione, viene eseguito dall'Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell'interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del

Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell'informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo <http://www.sanclemente.it/wp-content/uploads/2018/11/Informativa-ampia.pdf>

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora, da eventuali controlli, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti verranno esclusi dalla graduatoria e/o decadranno dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000).

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda vengono attribuiti i seguenti punteggi:

A) – CONDIZIONI OGGETTIVE		Riservato all'ufficio
A-1 – Obbligo di rilascio dell'alloggio		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A-1.1	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:</p> <p>a) provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente;</p> <p>b) provvedimento esecutivo di rilascio con efficacia nei confronti dei componenti il nucleo familiare qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, escludendo pertanto tassativamente situazioni di occupazione abusiva mediante ingresso arbitrario ed in condizioni di divieto;</p> <p>c) verbale di conciliazione giudiziaria;</p> <p>d) ordinanza di sgombero;</p> <p>e) provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale, con obbligo di rilascio dell'alloggio a favore dell'altro coniuge;</p> <p>f) sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio.</p> <p>Il punteggio è assegnato solo ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili.</p> <p>Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale, salvo che risulti, da un progetto individualizzato redatto dal servizio sociale professionale, la sussistenza delle seguenti condizioni:</p> <p>a. il nucleo si trova in condizioni di grave disagio economico documentato dall'utente al servizio specialistico competente;</p> <p>b. la soluzione della problematica abitativa è essenziale per il buon esito degli obiettivi di progetto;</p> <p>c. il nucleo risulta in carico al servizio da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda con la quale viene richiesta l'attribuzione del punteggio relativo allo sfratto.</p> <p>Può essere costituita apposita commissione Tecnica nominata dal</p>	Punti 10.800

	<p>Comune e costituita da un rappresentante dell'Ufficio Casa del Comune, da un rappresentante del Servizio Sociale Comunale e da un rappresentante dei Servizi Sociali A.U.S.L. che ha il compito di valutare i progetti socio assistenziali e valutare su ogni singolo caso la sussistenza delle predette condizioni.</p> <p>Il predetto sfratto per "morosità" del conduttore, non potrà riferirsi ad un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o ad un alloggio acquisito nel mercato privato della locazione dalla Pubblica Amministrazione, qualora il canone di locazione sia sostenuto in tutto o in parte dalla stessa.</p> <p>Il punteggio viene incrementato di 7 punti al giorno a partire dal sesto mese prima della data di esecuzione dello sfratto (data desumibile dalla convalida dell'atto, con esclusione delle eventuali proroghe) –</p>	Punti 12.060	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A-1.2	Rilascio alloggio di servizio - Richiedenti che abitino in alloggio di servizio da rilasciarsi al datore di lavoro per collocamento a riposo del richiedente o altra comprovata motivazione	Punti 4.200	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A-1.3	Sistemazione a seguito di sfratto e condizioni equiparate Nucleo familiare richiedente che abbia subito un provvedimento esecutivo di rilascio, così come definito al precedente punto A-1.1., da non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda e/o dalla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di esecuzione del provvedimento e/o dalla data di rilascio dell'alloggio oggetto dello sfratto	Punti 12.060	
A-2- Sistemazione abitativa reperita dalla Pubblica Amministrazione			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A-2.1	Sub-locazione Comune - sub-locazione di alloggi di proprietà comunale o reperiti nel mercato privato della locazione. La condizione non è riconoscibile in presenza di morosità nel pagamento del canone di locazione e oneri accessori predeterminati dalla P.A.	Punti 12.000	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A-2.2	Sistemazione precaria - sistemazione, da oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda, in strutture dedicate a categorie di fragilità sociale, autorizzata sulla base delle normative vigenti dagli enti preposti o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie. Per l'attribuzione del punteggio la condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione.	Punti 11.700	
Le condizioni di cui ai punti A-2.1 e A-2.2 sono attribuibili solo in presenza di attestazione di presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda con la quale viene richiesta l'attribuzione dei punteggi derivanti dalle predette condizioni.			
A-3 – Improprietà abitativa			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A-3.1	Alloggio improprio – sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti e delle	Punti 11.900	

	<p>condizioni in sede di assegnazione. Tale condizione sarà verificata mediante risultanze anagrafiche.</p> <p>Sono individuati quali alloggi impropri:</p> <p>a) gli alloggi di metratura inferiore a 28 mq., calcolati sulla base alla superficie utile abitabile dell'alloggio, non idonei ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;</p> <p>b) gli spazi appartenenti alle categorie catastali C, D, E</p> <p>In particolare sono considerati:</p> <p>1) magazzini e laboratori;</p> <p>2) autorimesse, box;</p> <p>3) cantine e soffitte;</p> <p>4) uffici, negozi e botteghe</p> <p>La condizione di alloggio improprio di cui alle lett. a) e b) deve essere attestata in sede di presentazione della domanda da valido certificato catastale. La condizione di cui alla lettera a) non è riconosciuta se è stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi della normativa vigente. Il punteggio potrà essere assegnato anche a particolari situazioni abitative che non rientrano nelle categorie elencate alle precedenti lettere a) e b), esistenti da almeno 1 anno dalla richiesta di attribuzione del punteggio, per i quali sia attestata la presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno 1 anno. In sede di assegnazione la condizione è convalidata mediante verifica della Polizia Municipale. Il Comune di San Clemente si riserva la facoltà di effettuare tutte le opportune verifiche sulla sussistenza della predetta condizione</p>		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A-3.2	<p>Antigienicità - Residenza, da oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda in alloggio antigienico certificato dall'A.U.S.L. Tale condizione non viene riconosciuta in caso di permanenza nell'alloggio oltre 24 mesi dalla data di emissione del certificato di antigienicità e qualora sia stata accertata per il medesimo alloggio a favore di altro richiedente l'assegnazione di alloggio ERP in un precedente aggiornamento della graduatoria formulata sulla base del presente Regolamento.</p>	Punti 7.000	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A-3.3	<p>Inidoneità immobile - Residenza in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire normali condizioni di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali di almeno uno dei richiedenti, da certificarsi da parte dell'Autorità competente. Questa condizione si riconosce solo se legata alla presenza delle condizioni soggettive di cui ai successivi punti B-2.1 o B-2.2 e B-2.3.</p> <p>- inidoneità immobile Punti 5.000</p> <p>- inidoneità alloggio Punti 2.000</p> <p>- inidoneità nell'immobile e nell'alloggio Punti 8.000.</p>		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A-4	<p>Coabitazione - Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, aventi anagraficamente stati di famiglia distinti, e non legati da vincoli di parentela o affinità e non conviventi more uxorio.</p>	Punti 4.000	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A-5	<p>Sovraffollamento - Per ogni persona in più rispetto allo standard abitativo previsto dal presente Regolamento.</p>	Punti 1.000	

B) – CONDIZIONI SOGGETTIVE		
B – 1 Anzianità		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> B-1.1	Stato di abbandono - Nucleo familiare composto da un solo anziano ultrasessantacinquenne in stato di abbandono morale e materiale. In assenza di figli la condizione potrà essere certificata dal Servizio Sociale, in presenza di figli lo stato di abbandono dovrà essere dichiarato dall'autorità giudiziaria	Punti 12.000
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> B-1.2	Ultrasessantacinquenni - Nucleo familiare composto esclusivamente da persona/e che abbiano superato i 65 anni. In caso di coniugi o conviventi more uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purchè l'altro non svolga attività lavorativa. Qualora siano presenti all'interno del nucleo familiare persone di età inferiore ai 65 anni il punteggio è attribuibile se trattasi di minori e maggiorenni portatori di handicap, come definiti al successivo comma B-2. Viene attribuito un punteggio minimo di 6900 punti, aumentato di punti 200 per ogni anno di età successivo ai 65. Il punteggio viene attribuito esclusivamente al componente più anziano del nucleo.	Punti da 6.900 a 9.900
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> B-1.3	Ultrasessantenni - Per ogni ultrasessantenne presente nel nucleo familiare richiedente viene attribuito un punteggio minimo di 2000 punti, aumentato di punti 100 per ogni anno di età successivo ai 70. Per l'attribuzione della condizione è richiesta un'anzianità di residenza con l'anziano di almeno 3 anni.	Tra 2.000 e 4.000 punti (90 anni)
B – 2 – INVALIDITA'		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> B-2.1	Invalidità' Presenza nel nucleo familiare richiedente di uno o più persone portatrici di handicap. Ai fini del presente Regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. Per gli invalidi del lavoro il punteggio verrà assegnato su presentazione dell'attestazione del riconoscimento di invalidità secondo le norme del T.U. ex D.P.R. 1124/65 a partire da un minimo del 34%. Sarà equiparato ad una invalidità per il 100% la certificazione che attesta lo stato di cieco assoluto e sordomuto. Attribuzione di punti 77 per ogni punto di invalidità	Punti 7.700 (per 100% inval. Civile o 67% INAIL))
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> B-2.2	In caso di riconoscimento dell'indennità di o per la condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative	Punti 9.000
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> B-2.3	in caso di presenza di persone anziane ultrasessantacinquenni, certificate non autosufficienti dalla competente U.V.G. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela anziani non autosufficienti Punti 3.000 per valore BINA compreso fra 230 e 350; Punti 6.000 per valore BINA compreso fra 351 e 450; Punti 9.000 per valore BINA compreso fra 451 e 1000.	
B – 3 - Presenza di Minori		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> B-3.1	Minori - Nucleo familiare richiedente con minori a carico.	Punti 3.000 (per ogni

		minore)	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> B-3.2	Adulto convivente anagraficamente con figlio/i a carico fiscale. Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da un genitore e il proprio/i figlio/i a carico fiscale, di età non superiore a 26 anni. Qualora il nucleo richiedente conviva con terze persone, la condizione è riconosciuta solo se sussiste coabitazione anagrafica con terzi legati da vincoli di parentela o affinità con il genitore. E' esclusa la convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o con un nuovo convivente more uxorio e comunque con terze persone diversi da parenti e affini. Nel caso di separazioni legali e giudiziali o di procedimenti e/o provvedimenti interlocutori preordinati alla separazione legale e giurisdizionale, la condizione di affidamento anche temporaneo del minore deve essere verificata dalla documentazione in possesso del richiedente alla data della domanda. In caso di figli stranieri extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata.	Punti 5.000	
C – Condizioni Economiche			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C-1	Punteggio ISEE per condizioni economiche di svantaggio (ISEE non superiore ad € 15.000) calcolato con valori in Euro sulla base del valore ISEE desunto dalla attestazione INPS. In presenza di nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare si fa riferimento al valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitore non convivente, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.	15.000-ISEE	
<input type="checkbox"/> C-2	Onerosità del canone di locazione da rapportarsi al valore ISE secondo le seguenti modalità: sino ad un'incidenza pari al 14% non si riconosce alcun punteggio; nell'intervallo di incidenza compreso fra il 14% ed il 50% viene riconosciuto un punteggio calcolato gradualmente a partire da punti 2800 sino a punti 10.000; oltre il 50% non c'è più aumento del punteggio così come determinato al precedente punto b); Per ottenere il riconoscimento della condizione il richiedente dovrà essere in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato e dovrà attestare il regolare pagamento del canone di locazione. Il punteggio non sarà attribuibile quando sia stato convalidato sfratto per morosità. Il pagamento del Residence viene equiparato al pagamento del canone di locazione, purchè il richiedente sia in grado di esibire regolari ricevute fiscali. Qualora la soluzione abitativa sia finanziata in parte dall'Ente Pubblico l'incidenza canone/reddito sarà quantificata sulla quota di affitto sostenuta dal richiedente	Punti [2.800+(inc.- 14/36*7.200)]	

<input type="checkbox"/> C-3	<p>Lavoratori colpiti dalla crisi economica – nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 7.500,00 che risultino in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con componenti adulti fruanti ammortizzatori sociali ai sensi della normativa vigente o in condizione di disoccupazione a seguito del termine della fruizione di ammortizzatori sociali da non più di due anni dalla data della domanda; • con componenti adulti che abbiano cessato negli ultimi due anni dalla data della domanda attività libero-professionali o imprese registrate alla CCI.AA e che risultino al momento della presentazione della domanda in stato di disoccupazione 	<p>Punti 5.000</p>	
<input type="checkbox"/> D	<p>Anzianità residenza – anzianità di residenza del richiedente nel Comune per il quale presenta domanda con attribuzione di punti 2 per ogni giorno di anzianità di residenza, a partire dal giorno successivo al compimento del 5° anno dalla data di iscrizione anagrafica nel Comune</p> <p>Punteggio max attribuibile 7.300</p> <p>Qualora le condizioni di cui al punto A-1.1 - A-1.3 - A-2.1 e A-2.2 concorrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla condizione di cui ai punti B-1.1 o B-1.2; • alla condizione di cui ai punti B-2.1 o B-2.2; • alla condizione B-3.2; <p>il punteggio ottenuto sarà aumentato nella misura del 10%.</p> <p>In caso di parità di punteggio la successione in graduatoria sarà così determinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prima i richiedenti residenti nel Comune di San Clemente ordinati secondo l'anzianità di residenza; • in caso di ulteriore parità di punteggio verrà data priorità al richiedente più anziano di età. 		

Qualora le condizioni di cui al punto A-1.1 - A-1.3 - A-2.1 e A-2.2 concorrano:

- D1 alla condizione di cui ai punti B-1.1 o B-1.2
- D2 alla condizione di cui ai punti B-2.1 o B-2.2
- D3 alla condizione B-3.2

il punteggio ottenuto sarà aumentato nella misura del 10%.

In caso di parità di punteggio la successione nella rispettiva graduatoria sarà così determinata:

- prima i richiedenti residenti nel Comune di San Clemente ordinati secondo l'anzianità di residenza;
- in subordine verrà data priorità al richiedente più anziano di età

Incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio

1. Sono previste incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio.
2. Le sottoelencate condizioni non sono cumulabili fra loro:
 - A-1.1 - Sfratto e condizioni equiparate;
 - A-1.3 – Sistemazione a seguito di sfratto e condizioni equiparate;
 - A-2 - Sistemazione abitativa reperita dalla Pubblica Amministrazione;

A-3.1 - Alloggio improprio;

A-3.2 - Antigienicità;

A-4 - Coabitazione.

3. Le condizioni A-3.1. – Alloggio improprio e A-3.3 Inidoneità dell’immobile non sono cumulabili fra loro.

4. Sussiste incompatibilità fra la condizione A-3.1 Alloggio Improprio e C-2 - Incidenza del canone sul valore I.S.E., qualora la sistemazione non sia effettuata con contratto di locazione registrato relativo ad un alloggio uso abitazione.

5. Le condizioni B-1.1 - B-1.2 - B-1.3 “anzianità” non sono cumulabili fra loro solo se riferite alla medesima persona. Nella condizione B-1.3 per ogni ultrasettantenne oltre il primo, il punteggio viene assunto al 50%. Il punteggio pieno viene calcolato sulla maggiore anzianità.

6. Le condizioni B-2.1 - B-2.2 – B-2.3 “invalidità” non sono cumulabili fra loro se riferite alla medesima persona. In presenza di più invalidi il punteggio pieno viene calcolato sul grado di invalidità maggiore; le ulteriori invalidità vengono conteggiate al 50%.

3. RACCOLTA DELLE DOMANDE – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA/E GRADUATORIA/E.

Le domande di assegnazione alloggio dovranno essere presentate su apposito modulo predisposto dal Comune con applicata una marca da bollo direttamente o essere inviate per posta, con lettera raccomandata, allegando la copia di un documento valido di identità, alla sede del Comune di San Clemente entro la data di scadenza del bando. Possono essere anche inviate via PEC a comune.sanclemente@legalmail.it ma in questo caso vanno firmate digitalmente oppure, se firmate in maniera autografa, accompagnate da copia di documento di identità.

Per la formazione della graduatoria il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore **13,00 del giorno 30/04/2025**. Le domande inviate per posta potranno pervenire utilmente anche in data successiva e comunque entro sette giorni successivi alla scadenza del bando, purché il timbro postale dimostri che le stesse siano state inviate entro le ore 13,00 del giorno sopraindicato.

Il Comune ne verifica la completezza e la regolarità provvedendo ad attribuire a ciascuna di esse i punteggi relativi alle situazioni dichiarate e documentate dall’interessato ed accertate d’ufficio, e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria secondo l’ordine di attribuzione dei punteggi. In calce alla graduatoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. Qualora, nell’esercizio di tale attività istruttoria, si riscontri l’inattendibilità dei requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, si provvede a segnalare ciò all’Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

Entro 30 giorni dalla data di scadenza del Bando di concorso, la graduatoria provvisoria con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, predisposta dal Comune, viene approvata con provvedimento dirigenziale e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune.

Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo, nonché dei modi e termini per la presentazione dei ricorsi.

La pubblicazione all’Albo Pretorio on line costituisce formale comunicazione dell’esito della domanda presentata.

I richiedenti potranno prendere visione della propria graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di comunicazione messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale (albo pretorio comunale – uffici preposti – sito internet).

Entro trenta giorni, dal primo giorno di pubblicazione della/e graduatoria/e provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso. Il Responsabile del provvedimento, per l'esame dei ricorsi si può avvalere facoltativamente di una Commissione Tecnica (consultiva) costituita dal Responsabile dell'Area, da un funzionario dell'area scelto dal responsabile con funzioni di segretario, da un rappresentante dei Servizi Sociali, da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali Confederali, da un rappresentante degli Organizzazioni Sindacali degli inquilini, individuato dalle stesse, da un rappresentante di ACER Rimini in vigenza dell'atto di concessione degli alloggi ERP. La costituzione della Commissione Tecnica è approvata con provvedimento della Giunta Comunale. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza del 50% più uno dei componenti la Commissione. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la Commissione Tecnica decide sui ricorsi presentati entro il termine massimo di venti giorni.

La graduatoria così formata a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi è ulteriormente approvata con provvedimento dirigenziale costituente provvedimento definitivo e pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni.

La graduatoria è esecutiva dal primo giorno della pubblicazione a seguito di provvedimento definitivo.

In assenza di ricorsi la graduatoria esplicherà la propria efficacia dal primo giorno di pubblicazione del provvedimento dirigenziale di presa d'atto di assenza di ricorsi.

Tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine stabilito nella rispettiva graduatoria e nel rispetto dello standard abitativo contemplato dal Regolamento Comunale approvato con atto C.C. n. 40 del 26/09/2022.

E' facoltà del Comune di San Clemente, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione della/e graduatoria/e, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata dal concorrente.

4. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dal Comune di San Clemente, secondo l'ordine stabilito nella rispettiva graduatoria generale di cui sopra, così come esplicitato a pag.1 del presente bando, e quindi nel rispetto degli standard abitativi indicati dal più volte citato Regolamento comunale.

Il Comune, in sede di assegnazione di alloggi, provvede a verificare nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, ai sensi del Regolamento di cui sopra. Per effettuare la verifica di cui sopra il Comune potrà avvalersi della collaborazione dell'ACER.

Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda, anche richiedendo adeguata documentazione all'interessato.

La presentazione della domanda indica la piena conoscenza di tutte le norme di cui alla L.R. 8 agosto 2001, n. 24, delle normative regionali e del Regolamento Comunale approvato con atto di C.C. n. 40 del 26/09/2022.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Lorenzo Socci

F.to digitalmente